

## **TI\_GERICHTE 16.2003.69 vom 5. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2003.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.69)

FR: TI\_GERICHTE 16.2003.69 du 5 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2003.69 del 5 agosto 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.08.2003  
16.2003.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.69 Lugano 5 agosto 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 2003 presentato da \_\_\_\_\_ contro il decreto 23 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2003 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori, pretesa in seguito aumentata a fr. 5'350.95, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri \_\_\_\_\_ fu \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 3'970.45 -in seguito aumentati a fr. 5'350.95- rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali relative alle esequie della defunta \_\_\_\_\_, domanda alla quale il convenuto si è opposto; che con decreto 23 giugno 2003 il pretore, non ritenendo il convenuto in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, lo ha diffidato a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 20 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC); che con scritto 9 luglio 2003 \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto decreto contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 cpv. 2 CPC; che in virtù dell'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 327, m. 3); che nella specie il decreto contestato costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione ( Cocchi/Trezzini , op.cit., ad art. 39, m. 17 e ad art. 96, m. 7); che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall'art. 327 cpv. 1 CPC; che in applicazione dell'art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia. Motivi per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 2003 \_\_\_\_\_ è irricevibile. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello  
Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.